



COMUNE DI CORATO

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA AI SENSI DEL D.LGS. 163 DEL 16 APRILE 2006
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.76 in data 20.06.2016

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modifiche, nella Legge n. 114 in data 11/08/2014.
2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Corato per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.

ART. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

Per "Codice" il D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;

Per "Regolamento Generale" il D.P.R. n. 207/2010 e s. m. ed i.

Per "incentivo" il fondo di cui all'art. art. 93, Comma 7-bis del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. ;

Per "Ente" il Comune di Corato

Per "Responsabile" oppure "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.;

Per "gara" qualsiasi procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i.

ART. 3 Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro così come definito nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione lavori, vigilanza e collaudi, nonché di studi e ricerche connessi, di progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s. m. ed i., di prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi rilievi e prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, così come indicati dall'art. 93, comma 7, del Codice. Tali attività devono riguardare opere e lavori pubblici, intesi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso

aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché un aumento dell'importo contrattuale, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo lordo lavori della perizia di variante suppletiva.

4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

5. In caso di appalti cd. "misti" l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

ART. 4 Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 90 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura del 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, calcolato applicando la seguente graduazione.

Progetti di importo a base d'asta fino a € 1.000.000,00	2%
Progetti di importo a base d'asta fino € 1.500.000,00	
a) Fino all'importo di € 1.000.000,00	2%
b) Per la parte eccedente € 1.000.000,00	1,8%
Progetti di importo a base di gara superiori a € 1.500.000,00	
a) Fino all'importo di € 1.000.000,00	2%
b) Per la parte eccedente € 1.000.000,00 fino a € 1.500.000,00	1,8%
c) Per la parte eccedente € 1.500.000,00	1,5%

2. Per le opere di particolare complessità le suddette graduazioni potranno essere modificate in aumento, mediante attestazione motivata rilasciata la Dirigente del Settore LL.PP. controfirmata dal R.U.P. La quota dell'incentivo non potrà comunque superare il 2%.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del precitato fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il R.U.P. e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione

dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

L'incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, compreso gli oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali Ai fini IRAP, per quel che concerne la relativa provvista, l'ammontare complessivo dell'IRAP da corrispondere sugli incentivi deve essere incluso nel quadro economico dell'intervento a carico del 2% lordo da destinare al fondo incentivazione, non potendo costituire un onere finanziario "aggiuntivo" per l'ente.

Ai fini del relativo pagamento, detta imposta resta esclusa dall'importo dell'incentivo corrisposto al dipendente, calcolato al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali.

L'ammontare IRAP, nell'ambito dei fondi destinati all'incentivazione del personale, costituisce accantonamento obbligatorio. La provvista così costituita si riflette sulle disponibilità dei fondi ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'amministrazione. Nessun accantonamento a carico del bilancio comunale è consentita.

5. L'importo dell'incentivo, inizialmente calcolato sull'importo posto a base di gara, potrà essere ricalcolato contestualmente all'approvazione di perizie di varianti suppletive, redatte ai sensi dell'art. 132 commi 1 e 3 del Codice; Restano escluse da tale ricalcolo le perizie di varianti redatte ai sensi del punto e) dello stesso art. 132, comma 1 (Errore progettuale)

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto

7. La spesa destinata alla corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1, è inserita nel fondo incentivante di cui al vigente CCNL del comparto Regioni — Autonomie Locali. Il predetto incentivo, per opere o lavori pubblici regolarmente finanziati, è incluso tra gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stadi di previsione della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera e viene imputato sulle singole voci di bilancio comunale dove risulta allocato il relativo finanziamento. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di spesa del personale e di codifica SIOPE, la spesa annuale in parola è imputata ai capitoli di entrate e di spesa previsti nel Bilancio comunale.

ART. 5

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. L'incentivo compete al personale Tecnico Comunale e ai tecnici dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento delle attività indicate dal Codice e dall'art. 3 del presente Regolamento qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa.

Resta escluso il solo personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

2. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati tra i dipendenti di ruolo e di quello a tempo determinato che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto nelle sue componenti tecniche e/o amministrative. In particolare:

- a) il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- b) il R.U.P.
- c) il personale del settore tecnico incaricato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) il personale del settore tecnico incaricato dell'ufficio della direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale del settore tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) Il personale tecnico e/o amministrativo del competente settore tecnico che eserciti funzioni di collaborazione e supporto, aventi propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività di progettazione e direzione lavori, svolta dai soggetti di cui all' art. 90, comma 1°, dalla lett. b) in poi, ed in coerenza con quanto previsto dal Codice ed indicato nel successivo comma quarto del presente articolo.
- g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- h) il personale amministrativo del Settore tecnico di riferimento, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale avente propria autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa, all'attività del RUP, alla redazione del

progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, alla redazione degli atti amministrativi e contabili, al finanziamento ed alla rendicontazione amministrativa e finanziaria sia interna che esterna all'Ente.

3. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

4. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

5. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente secondo le modalità e percentuali di cui alla seguente Tabella "A".

TABELLA A

Responsabile Unico del Procedimento		15%
Progettista e collaboratori tecnici		30%
Progettazione preliminare	5%	
Progettazione definitiva	15%	
Progettazione esecutiva	10%	
Direzione lavori		25%
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione		5%
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione		5%
Collaboratori amministrativi, pratiche espropriative		15%
Collaudi – certificazione energetica		5%
Totale percentuale di ripartizione		100%

ART. 6 - Conferimento incarichi

1. In ossequio a quanto disposto dal Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la nomina del R.U.P. dell'opera o del lavoro spetta al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, rispettando i criteri di rotazione, ove possibile, e quelli professionali riferiti all'opera pubblica o lavoro.

2. Gli affidamenti delle altre attività oggetto del presente Regolamento sono effettuati con disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, su proposta del R.U.P. dell'opera, garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesta dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale.

3. Lo stesso Dirigente del Settore LL.PP. può, con propria disposizione motivata, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita

l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore LL.PP. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. La disposizione di conferimento degli incarichi deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati, le attività assegnate, i compiti e i tempi di esecuzione, nonché la misura dell'incentivo attribuita a ciascuno - secondo i valori contenuti nella tabella "A", tenendo conto delle responsabilità personali, delle attività effettivamente da espletare, del carico di lavoro, nonché della complessità dell'opera.

ART. 7 - Ripartizione e liquidazione incentivo - termini e penalità

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Dirigente del Settore LL.PP., previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal R.U.P., contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (Per esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, liquidazione di stati di avanzamento in proporzione alla percentuale liquidata ecc.) in cui si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

2. La liquidazione delle somme del "compenso incentivante" è effettuata, per il 50% entro sessanta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e per la restante quota entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo dell'opera o del lavoro, ad eccezione delle attività di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, dell'attività di Direzione Lavori e di quella di collaudo, che saranno liquidate contestualmente all'approvazione del certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Le liquidazioni del fondo sono effettuate dal Dirigente del Settore competente, mediante atto dirigenziale, su proposta del R.U.P..

3. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al RUP nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

4. Ove venga accertato il mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti per la realizzazione dell'opera, per cause direttamente addebitabili al personale incaricato della specifica attività, il Dirigente del Settore LL.PP., sentito il R.U.P., decurta la quota corrispondente dell'incentivo da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, in proporzione all'entità del mancato rispetto dei compiti assegnati.

5. Nei casi accertati di gravi mancanze o di doli, non è corrisposto alcun incentivo.

Art. 8 - Disposizioni finali, transitorie e noma di rinvio

1. Con cadenza annuale e con riferimento all'anno immediatamente precedente, il competente Responsabile del Settore LL.PP: redige ed invia alla Giunta comunale ed al Segretario comunale una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari, i risparmi riportati rispetto ad un'eventuale attività tecnica conferita a soggetti esterni.

2. Il presente regolamento si applica alle attività svolte dopo il 19/08/2014, di entrata in vigore della legge 114/2014 e fino a tutto il 19/04/2016 di pubblicazione del nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

4. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto e agli effettivi carichi di lavoro.

5. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al Responsabile di Settore previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

6. Le precitate percentuali sono valide per lo svolgimento diretto delle tipologie di incarico indicate. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, determina la riduzione del compenso al personale dell'Ufficio tecnico del Comune nella misura del 50% della stessa prestazione